

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 DIC. 2000

=====

ADDI' **12 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - VERZASCHI


DELIBERAZIONE N° 2496

OGGETTO:

Disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità di recupero delle zone non zonedate alle Regioni Lazio dei soggetti: clienti delle riserve delle Tenute annessi al Circolo di Tennis dell'Orto. Al comma 11 della legge 27/12/97 n. 449 nonché dell'art. 21 comma 42 della legge 23/12/98 n. 448 -



Oggetto: Disposizioni in materia di regolamentazioni delle
Modalità di recupero delle somme non riversate alla
Regione Lazio dai soggetti abilitati alla riscossione della
tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 17 comma 11 della
legge 27.12.1997, n. 449, nonché dell'art. 31 comma 42
della legge 23.12.98 n. 448.



La Giunta Regionale

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Bilancio, **PROGRAMMAZIONE E RISORSE
COMUNITARIE**

- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 che all'art. 17 comma 10 ha conferito alle Regioni a statuto ordinario le competenze in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche;
- VISTO l'art. 17 comma 11 della stessa legge 449/97 che attribuisce ai tabaccai la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Finanze del 25.11.98 n. 418 concernente regolamento recante norme per il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni relative alle tasse automobilistiche;
- VISTO il D.P.C.M. 25.1.99 n. 11 che disciplina in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le Regioni;
- VISTO l'art. 31 comma 42 della legge 23.12.98 n. 448 il quale riconosce ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991 n. 264 la possibilità di riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo prevista dal comma 11 dell'art. 17 della citata legge n. 449/97;
- POSTO CHE i soggetti di cui all'art. 17 comma 11 della legge 449/97 e quelli di cui alla legge 8 agosto 91 n. 264 devono garantire la disponibilità degli importi riscossi a titolo di tasse automobilistiche secondo modalità e scadenze previste dal D.P.C.M. 25.1.99 n. 11 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999;
- VISTO CHE ai sensi del 5° comma art. 1 del D.P.C.M. del 25.1.99 n. 11 e del comma 3 art. 3 del decreto del Ministero delle Finanze del 13.3.99, la fideiussione prestata dai tabaccai e dalle agenzie di pratiche auto a favore della Regione e a garanzia del riversamento delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche è commisurata, a decorrere dal secondo anno all'ammontare mensile medio del totale delle riscossioni effettuate nell'anno precedente, ridotta ad un ventesimo;
- PRESO ATTO che il nuovo sistema di calcolo della fideiussione adottato a partire dal secondo anno diminuisce la garanzia per la Regione di ottenere, in caso di insoluto il totale della somma incassata dai soggetti di cui sopra e non riversata;
- RILEVATA la necessità di regolamentare ai fini di un efficace e trasparente rapporto tra la Regione Lazio ed i soggetti sopra indicati le modalità di recupero delle somme incassate dagli stessi a titolo di tassa automobilistica e non riversate nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;

RITENUTO necessario di ricorrere per il recupero delle somme non riversate e non coperte da fideiussione per le ragioni di cui sopra alla riscossione coattiva di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112;


Dato ATTO *che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17 comma 32 della Legge 15-5-97 n. 127*
DELIBERA

Di approvare l'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità di recupero delle somme non riversate alla Regione Lazio dai soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica, ai sensi dell'art. 17 comma 11 della legge 27.12.97 n. 449, nonché dall'art. 31 comma 42 della legge 23.12.98 n. 448.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON È SOGGETTO A CONTROLLO AI SENSI DELLA L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE


IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



13 DIC. 2000

ALLEGATO "A" DEL 12 DIC. 2000

ALLEGATO "A"



OGGETTO: Disposizioni in materia di regolamentazione delle modalità di recupero delle somme non riversate alla Regione Lazio dai soggetti abilitati alla riscossione della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17 comma 11 della legge 27.12.97 n. 449 nonché dell'art. 31 comma 42 della legge 23.12.98 n. 448.

**Art. 1
(insoluti e invito al pagamento)**

1. Gli esiti resi insoluti delle richieste di pagamento effettuate dal Tesoriere regionale mediante procedura bancaria di addebito automatico, (RID) delle somme riscosse a titolo di tassa automobilistica regionale dai soggetti di cui all'art. 17 comma 11 della legge 27.12.97 n. 449 nonché all'art. 31 comma 42 della legge 23.12.98 n. 448, comportano, da parte della Regione Lazio l'emissione di un invito al pagamento nei confronti del trasgressore;

**Art. 2
(contenuto dell'invito al pagamento)**

1. L'invito al pagamento di cui all'articolo precedente deve contenere le generalità del trasgressore, il codice lottomatica della ricevitoria, per i tabaccai, ed il codice motorizzazione per le agenzie di pratiche auto, e l'indicazione delle somme riscosse a titolo di tasse automobilistiche e non riversate alla Regione Lazio nei termini stabiliti dall'art. 4 comma 5 del D.P.C.M. del 25.1.99 n. 11 e dall'art. 6 comma 5 del decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999.
2. Le somme di cui al comma 1. devono essere maggiorate della sanzione del 5% prevista dal comma 5 dell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.1.1998 n. 11e dal comma 5 art. 6 del Decreto del Ministero delle Finanze 13 settembre 1999;

**Art. 3
(modalità di riversamento)**

1. Le somme indicate nell'invito al pagamento di cui all'art. 1 devono essere riversate alla regione Lazio mediante bonifico bancario sul c/c di Tesoreria regionale n. 1/75 ABI 03002 CAB 03300 entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla notifica dello stesso;
2. Dell'avvenuto adempimento nei modi e nei tempi indicati al comma 1. dovrà essere data tempestiva comunicazione alla regione Lazio secondo le modalità indicate nell'invito di pagamento;

**Art. 4
(sospensione del servizio)**

1. Nel caso di secondo insoluto la Regione sospende definitivamente dal servizio il trasgressore, dandone comunicazione nell'invito al pagamento di cui all'art. 1.


2. Della sospensione deve essere data comunicazione al gestore del sistema telematico cui appartiene il soggetto che non ha provveduto a riversare alla Regione l'incassato a titolo di tasse automobilistiche;

Art. 5
(procedura coattiva)

1. Decorso inutilmente il termine indicato all'art. 3, la Regione Lazio avvia per la parte non coperta da fideiussione, la procedura di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, previa intimazione al pagamento mediante ordinanza di ingiunzione, di quanto dovuto dai soggetti inadempienti;
2. L'ordinanza di pagamento deve recare l'indicazione delle somme dovute alla Regione come determinate dall'art. 2.

Art. 6
(modalità di notifica)

1. L'invito al pagamento di cui all'art. 1, nonché il provvedimento ingiuntivo, di cui all'art. 5 devono essere recapitati al soggetto inadempiente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa per la riscossione della tassa automobilistica.
2. In caso di intervenuta cessazione dell'attività da parte del soggetto inadempiente, secondo le disposizioni degli artt. 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 nonché dell'art. 4, comma 3 della legge 4.1.94 n. 11 il recapito degli atti di cui al comma 1 deve essere effettuato al luogo di residenza dello stesso
3. Per le attività di cui al comma 2 le Associazioni di categoria devono collaborare con le strutture competenti della Regione Lazio



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'G' shape followed by a smaller, more complex flourish.